

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ALFONSO GIANNI**

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione
a fini pensionistici

Presentata il 10 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare le norme del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, riguardanti la contribuzione volontaria ai fini pensionistici. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 184 del 1997, infatti, richiede ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione la sussistenza dei requisiti contributivi indicati dalla norma stessa nel quinquennio antecedente la domanda. Considerato che chi ricorre alla contribuzione volontaria, lo fa perché privo di occupazione (sia dipendente che auto-

noma) e di reddito, la presente proposta di legge estende tale facoltà anche a coloro i quali non abbiano avuto versamenti negli ultimi cinque anni, ma abbiano raggiunto un totale complessivo di 520 contributi settimanali in qualsiasi periodo lavorativo.

Si propone inoltre che per i soggetti che non raggiungano i requisiti per ottenere la pensione (di invalidità o di vecchiaia), la contribuzione è anticipata dallo Stato, che provvederà al recupero delle somme anticipate mediante ritenute mensili direttamente sulla pensione corrisposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *2-bis* dell'articolo 5 è inserito il seguente:

« *2-ter*. In mancanza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è comunque concessa a coloro che possono far valere almeno 520 contributi settimanali effettivi, anche non consecutivi, qualunque sia l'epoca dei versamenti »;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per i soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi del comma *2-ter* dell'articolo 5, il versamento dei contributi mancanti per il raggiungimento del diritto alla pensione, di vecchiaia o di invalidità, è effettuato dallo Stato. Al recupero di tali somme si provvede mediante ritenute mensili sul trattamento pensionistico corrisposto ».

